

TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 03/04/2003 n. 2992
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Il potere di vigilanza, conferito dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., all'◆◆Autorità, è parte del reticolo di funzioni che trovano il loro fine ed il loro compimento nell'attività di proposta, referto e denuncia ad essa attribuito e non costituisce una distinta attribuzione dell'Autorità, comportante l'esercizio di un concreto e specifico potere provvedimentale, direttamente incidente sulle amministrazioni e sui soggetti partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici. Il potere di esclusione dalle gare, per le ipotesi previste e regolate dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., non sembra riconducibile alla competenza dell'Autorità, considerato che vi ostano: l'assenza nella medesima norma di una specifica indicazione al riguardo; l'esistenza di concreti confini tracciati dal legislatore in materia di potere sanzionatorio dell'Autorità, con le norme di cui all'art.4, co.4, lett.h), e all'art.10, co.1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.; la competenza della sola stazione appaltante ad escludere dalle gare. Ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., l'annotazione nel Casellario informatico deve essere disposta dall'Autorità - con gli automatici effetti propri recati dalle stesse norme richiamate nelle disposizioni di cui alle lettere r) e s) del suo secondo comma - soltanto per le ipotesi espressamente ivi indicate, con la conseguenza che ogni altra interpretazione comunque estensiva della portata dispositiva di tali norme che abbia a scopo l'annotazione, agli stessi anzidetti titoli, di fattispecie diverse da quelle considerate, non può che essere ritenuta illegittima.